



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA - 180/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello Presidente

dott. Quirino Lorelli Consigliere

dott. Giovanni Comite Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere

dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60270** del registro

di segreteria, promosso da:

xxx, nato a xxx il xxx, residente in

xxx rappresentato e

difeso dall'Avv. Anna Catoni (c.f. CTNNNA76C50H501B), del Foro di Velletri,

Patrocinante presso le giurisdizioni superiori, con Studio in Marino, Via Cesare

Colizza, 58, avente indirizzi fax n.06/9487453 e pec

annacatoni@oav.legalmail.it, ove elegge domicilio e dichiara di voler ricevere le

comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento, presso la quale il

ricorrente elegge, altresì, domicilio;

appellante

contro

- Ministero della Difesa, in persona del ministro p.t., Direzione generale della

previdenza militare e della leva, I reparto, 3^ divisione, 4^ sezione, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato – Capo del I Reparto - Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato c.f. LTTMRZ69C71H501I - elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, Viale dell'Esercito n. 178-186. P.E.C.: previmil@postacert.difesa.it;

appellato

- INPS, (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed Antonietta Coretti (codice fiscale CRTNNT58D53L117B; posta elettronica certificata: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n. 06 59058908)

appellato**avverso**

la sentenza n. n. 66/2022 dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Toscana depositata il 04.04.2022, non notificata

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 12 giugno 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Paola Rinaldi, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, il difensore dell'appellante, avv. Anna Catoni, il difensore di INPS, avv. Giuseppina Giannico, e il funzionario del Ministero della difesa su delega, dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n.66/2022 era rigettato il ricorso proposto dal sig. xxx, che aveva impugnato i D.M. n. 1674 dell'11.11.2008, n. 46 del 23.12.2010, n. 40 del 02.04.2012 e n. 16/AT dell'1.07.2013, relativi alla liquidazione del proprio trattamento pensionistico privilegiato con esclusione dei benefici di cui alla l. 177/76 (aumento del 18% della base pensionabile) e della l. 232/90 (aumento di 6 scatti), nella sola parte in cui era erroneamente determinato il cd. trattamento di attività privo dei detti benefici e comunque avverso la mancata corresponsione della pensione effettivamente dovuta rispetto a quella corrisposta risultante dalle relative cedole mensili corrisposte dall'Inps.

Secondo il ricorrente dovevano essere attribuiti tali benefici, pur trattandosi di soggetto collocato a riposo con un'invalidità superiori all'80% causata da atti di terrorismo, con "trattamento di attività", ovvero di una pensione diretta in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente, ulteriormente maggiorata e rivalutata secondo i criteri indicati nella stessa legge.

L'appellante lamentava in primo grado la mancata applicazione, ai fini del calcolo della pensione spettante, del beneficio dell'aumento del 18 per cento della base pensionabile previsto dall'articolo 53, comma 1, DPR 29 dicembre

1973, n. 1092, come sostituito dall'articolo 16, della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché del beneficio dell'attribuzione ai fini pensionistici di sei scatti stipendiali previsto dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, come modificato dall'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232.

E ciò avveniva nonostante, quantomeno il secondo beneficio in questione era stato invece inizialmente considerato nell'atto provvisorio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 2521/DS del 31.01.2008, e sebbene l'interessato avesse sollecitato almeno in tre documentate occasioni il Ministero a modificare i provvedimenti emessi nel diverso e più favorevole senso, ricevendo in tutti i casi riscontro negativo. Secondo l'appellante, invece, entrambi i benefici in questione avrebbero dovuto essere applicati sul cd. *"trattamento di attività"* attribuitogli in quanto *"vittima del terrorismo"*.

Il Ministero della difesa difendeva il proprio operato in ragione del carattere di specialità da riconoscere al trattamento di quiescenza previsto dalla legge n. 206 del 2004 per le *"vittime del terrorismo"* e, quindi, per la sua differenziazione e particolare vantaggiosità, evidenziata anche dalla giurisprudenza contabile rispetto al regime pensionistico valevole per la generalità. Anche INPS, oltre ad eccepire la carenza di legittimazione passiva, nel merito replicava ad entrambe le parti.

Il giudice di primo grado, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione di INPS, riteneva che il ricorso fosse infondato. Infatti, richiamava le norme sul trattamento di quiescenza riservato alle *"vittime del terrorismo"*, rilevando che sussistono diverse disposizioni che stabiliscono diritto e prestazioni previdenziali peculiari. Erano riportati i benefici in questione.

La decisione era quindi fondata sul carattere di specialità del regime di trattamento di quiescenza, da cui si traeva il carattere di alternatività dello stesso rispetto ai regimi “ordinari” e quindi di non cumulabilità. L’applicazione delle disposizioni della l. 206/2004 esclude la possibilità di applicare in aggiunta anche ulteriori benefici previsti.

Peraltro, nella sentenza si aggiungeva che la legge in questione contiene una clausola generale di salvezza dei trattamenti più favorevoli, la quale appunto fa salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie anche dei lavoratori dipendenti (art. 2, comma 3). Tale previsione, che funge da norma di chiusura del sistema e che, non avrebbe alcuna possibilità di applicazione, nemmeno teorica, se i soggetti destinatari del regime pensionistico disciplinato da tale legge potessero cumularvi i benefici contemplati da altre disposizioni, costituirebbe sicura garanzia che detti soggetti non subiscano trattamenti deteriori rispetto a quelli che spetterebbe loro in base alle regole comuni.

2. Con atto di appello depositato il 30 settembre 2022 si indicavano, ai sensi dell’art. 190 c.g.c., le parti di sentenza di cui si chiedeva la modifica e il primo motivo d’appello era rubricato “*Violazione e/o falsa applicazione della L. 3 agosto 2004 n. 206*”.

Con esso era contestato il fatto che il giudice di primo grado avesse ritenuto speciale e alternativo il regime del trattamento di quiescenza delle “vittime del terrorismo”. Secondo l’appellante le disposizioni introducevano nuove misure di favore che dovrebbero aggiungersi a quelle già previste. La l. 206/2004, nel prevedere i benefici spettanti alle vittime del terrorismo, non avrebbe escluso l’applicazione del complesso delle disposizioni normative preesistenti.

Il secondo motivo di appello era rubricato “*Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 bis della L. 387/87, come modificato ed integrato alla L. 232/1990*”.

Richiamata la norma, come successivamente modificata, riteneva l’appellante che, nel negare tale applicazione, nella decisione impugnata non si sarebbe tenuto in considerazione che l’art. 6 *bis* della L. 387/87 prevede espressamente che, ai fini del calcolo della base pensionabile e dell’indennità di buonuscita, i sei scatti siano attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

L’attribuzione dei 6 scatti, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, può avvenire solo in presenza di una cessazione del servizio dovuta a: - raggiungimento del limite di età; - permanente inabilità al servizio, - decesso.

E la cessazione dal servizio dell’appellante era ascrivibile ad una permanente inabilità al servizio, quale requisito per l’applicazione dei sei scatti di cui all’art. 6 bis della L. 387/87, come modificato e integrato alla L. 232/1990.

Era inoltre richiamata la circolare INPS n. 155 del 25.10.2017 sui nuovi criteri di adeguamento delle pensioni, in seguito al d.l. n. 50/2017 e da essa si dovrebbe trarre: che l’INPS fa riferimento al cd. “*trattamento di attività*” qualificandolo come trattamento pensionistico e così avrebbe smentito quanto sostenuto dal Ministero per giustificare la mancata erogazione dei 6 scatti, ovvero che il cd “*trattamento di attività*” non sarebbe un trattamento pensionistico; che con decorrenza 01.01.2018 INPS avrebbe provveduto ad adeguare gli importi con le modalità applicative in uso per il rinnovo delle pensioni, dichiarando l’equiparazione.

Con altro motivo d’appello, “*Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L. 177/76*” l’appellante affermava che valgono analoghe considerazioni, a quelle già formulate, anche in relazione all’applicazione dell’aumento della

base pensionabile del 18%.

Infine, la sentenza di primo grado era censurata, come ultimo motivo, per “Illogicità della motivazione”.

In giudizio era prodotta la documentazione relativa alla posizione di altro Luogotenente vittima del terrorismo che, con un’invalidità del 61%, si vedeva riconosciuti i benefici dei sei scatti e dell’aumento del 18% sulla base pensionabile, oltre ovviamente all’incremento del 7,5%.

Lascerebbe perplesso il fatto che il giudice di primo grado affermi, in ordine al diverso trattamento riservato ad altro soggetto, che ciò non possa provare la spettanza di detti benefici alla generalità dei soggetti destinatari delle relative norme.

Infatti, in tal modo si avallerebbe il sistema applicato dal Ministero, con il quale risulterebbe pregiudicato chi, come l’appellante, si era trovato impossibilitato a rientrare in servizio perché giudicato totalmente inabile a causa delle ferite riportate nell’attentato.

In conclusione, era chiesto, in riforma della sentenza n 66/2022 della Sezione giurisdizionale Toscana di:

– «- Accertare e dichiarare che la liquidazione del cd. trattamento di attività riconosciuto in favore del ricorrente con i DM n.1674 dell’11.11.2008, DM n. 467/AT del 23.11.2010, DM n. 40 del 02.04.2012 e DM n. 16/AT del 01.07.2013 è illegittima e conseguentemente va dichiarata nulla e/o comunque annullata nella sola ed esclusiva parte in cui non comprende, fra i benefici che formano la relativa base pensionabile, quelli di cui all’art. 16 della L. 177/76 ed all’art. 2 della L. 232/1990 ;

– in particolare, accertare e dichiarare l’obbligo del Ministero di

rideterminare e riliquidare il trattamento pensionistico in favore del

ricorrente previa inclusione dei benefici di cui all'art. 16 della L. 177/76

ed all'art. 2 della L. 232/1990 ed il conseguente obbligo dell'I.N.P.S. (ex

I.N.P.D.A.P.) di corrispondere per il futuro al ricorrente il trattamento

sulla pensione n. iscrizione 10329654 effettivamente dovuto;

– Condannare il Ministero della Difesa e/o l'I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.), e

comunque chi deve ritenersi competente, alla corresponsione della

pensione come sopra adeguata e al pagamento degli importi arretrati che

risulteranno conseguentemente dovuti a decorrere dall'11.11.2008 e solo

in estremo subordine dal 01.01.2018, maggiorati di interessi e

rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo;

– In ogni caso con condanna alle spese, competenze ed onorari di giudizio.

In via istruttoria

Si reiterano le richieste istruttorie già presentate in primo grado.

Pertanto, si chiede che venga disposta CTU contabile al fine di determinare

gli importi spettanti al ricorrente sulla scorta del petitum di cui alle

rassegnate conclusioni (inclusione nella base pensionabile dei benefici di cui

all'art. 16 della L. 177/76 ed all'art. 2 della L. 232/1990) sulla pensione del

ricorrente n. iscrizione inps 10329654, a far data dall'11.11.2008».

3. In data 7 maggio 2024 depositava la propria memoria INPS, che rispetto ai

motivi di appello proposti, riteneva che fossero connessi e quindi potessero

essere esaminati e confutati congiuntamente, poiché convergevano nel

sostenere che il sistema di calcolo delle pensioni in favore delle vittime del

terrorismo non sarebbe connotato da specialità; circostanza non condivisibile

da parte dell'ente che richiama giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Per l'INPS non sussisterebbe neanche l'illogicità della motivazione, stante il percorso argomentativo chiaro utilizzato dal giudice di primo grado.

E in ogni caso sarebbe priva di giuridico fondamento l'asserita disparità di trattamento che sussisterebbe fra il titolare di trattamento ordinario ed il titolare dello speciale trattamento di cui alla legge n. 206/2004, poiché l'appellante comparava situazioni fra loro all'evidenza differenti e perciò oggetto di diversa disciplina giuridica.

Allo stesso modo non avrebbe alcun rilievo la comparazione che parte appellante effettuava fra la propria pensione e quella di altro lavoratore, anch'egli vittima del terrorismo, il quale si sarebbe visto applicare sul suo trattamento anche la maggiorazione del 18% ed i sei scatti. e ciò, pur volendo prescindere dall'incontestato rilievo con il quale il primo giudice dava atto che, quanto alla pensione portata a confronto, non si aveva la certezza documentale che si fosse realizzato il cumulo dei benefici.

In conclusione, l'ente previdenziale chiedeva di respingere l'appello proposto.

4. In data 22 maggio 2024 depositava la propria memoria il Ministero della difesa, nella quale ripercorreva i fatti e, innanzitutto, specificava la natura del trattamento liquidato all'appellante in virtù del riconoscimento di vittima del terrorismo.

Infatti, l'ente spiegava che quest'ultimo era cessato dal servizio quale vittima di terrorismo e la l. 206/2004 non aveva introdotto un sistema innovativo di calcolo della pensione, mutuando l'istituto della speciale pensione privilegiata ordinaria istituita dall'art. 1 della legge 22.10.1973, n. 629 per la vedova e gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonché dei funzionari di pubblica

sicurezza, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni

riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di

ordine pubblico.

La citata legge stabiliva che tale speciale pensione privilegiata fosse calcolata

in misura pari al trattamento complessivo di attività.

La legge 206/04 introduceva solo alcuni ulteriori benefici in materia

pensionistica sempre nell'ambito dello *“speciale trattamento pensionistico di*

attività” per le vittime del terrorismo:

1. Incremento del 7,5% della retribuzione pensionabile a chiunque subisca o

abbia subito un'invalidità permanente;

2. Il diritto alla pensione diretta pari all'ultima retribuzione integralmente

percepita, incrementata del 7,5% anche agli invalidi (e dunque non più solo

agli aventi causa dei deceduti) in misura pari o superiore all'80% e a coloro

che, pur invalidi in misura pari o superiore al 25% abbiano proseguito l'attività

lavorativa fino al raggiungimento della massima anzianità anche con il

concorso degli anni di contribuzione figurativa (ex art. 3, comma 1).

Il c.d. trattamento di attività altro non sarebbe, in realtà, che una

rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione dell'art. 2,

comma 2, della succitata legge, che espressamente prevede un particolare

trattamento, la cui misura è fissata dal combinato disposto dall'art. 4, comma

2 e art. 7 (cd “clausola d'oro”, oggi soppressa) della citata legge n. 206/04 e

s.m.i., nell'importo “pari all'ultima retribuzione percepita integralmente

dall'avente diritto”, e adeguata nel tempo al trattamento di attività del pari

grado in servizio (il tutto esente da IRPEF).

Le vittime del terrorismo hanno diritto al pensionamento immediato con la

prestazione che si calcola sulla base dell'ultima retribuzione percepita

integralmente dall'avente diritto (art. 2 comma 106, lett. a) legge 244/07),

maggiorata dai benefici di cui all'art. 2 della legge 336/70.

Erano richiamate alcune specifiche norme e il Ministero chiariva che le voci

stipendiali, componenti la base pensionabile di cui all'art. 53 D.P.R.

1092/1973, relative al trattamento di attività di cui è destinatario il xxx

sono:

a) Stipendio;

b) r.i.a. indennità pensionabile;

c) assegno funzionale;

d) Indennità Integrativa Speciale;

e) n. 3 scatti aggiuntivi art. 2 1 c. L. 336/70;

f) Scatto artt. 117/120 del R.D. 3458/1928;

g) aumento del 7,5% L. 206/2004 - con l'esclusione, pertanto, della
maggiorazione del 18% e dei 6 scatti, benefici unicamente pensionistici.

A tal proposito aggiungeva che INPS, a suo tempo interessato in merito alla

possibilità di incrementare con i “*sei scatti*” e con la maggiorazione del 18%

della base pensionabile lo “speciale trattamento pensionistico di attività”

spettante alle vittime del terrorismo (che abbiano subito un'invalidità

permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, ai sensi

della previsione contenuta nell'art. 4, comma 2 della legge 206/2004), aveva

fornito riscontro con il parere del 18.02.2020.

Inoltre, l'ente appellato richiamava i rilievi effettuati dalla Corte dei conti in

funzione di controllo sui provvedimenti del Ministero della difesa non

registrati (rilievo n.8966/2010), nonché la giurisprudenza secondo la quale il

trattamento pensionistico, che risponde a diverse regole di computo, dovrebbe essere tenuto distinto dal trattamento di attività, essendo quest'ultimo, di regola, maggiormente favorevole.

Conseguentemente, non sarebbero sussistenti i vizi lamentati dall'appellante rispetto alla sentenza di primo grado. In conclusione, Il Ministero della difesa chiedeva il rigetto dell'appello e, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, eccepiva l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2 l. n. 428/1985 per i ratei pensionistici precedentemente maturati.

5. All'udienza del 12 giugno 2024 il difensore dell'appellante si riportava ai propri atti, soffermandosi soltanto sul fatto che, in relazione alla prescrizione, sarebbero presenti gli atti interruttivi della stessa.

Il difensore di INPS si riportava ai propri atti, sottolineando quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Infine, anche il rappresentante del Ministero della difesa si riportava ai propri atti, richiamando quanto già affermato dalla Corte dei conti in sede di controllo.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.

Il sig. xxx prestava servizio nell'Arma dei Carabinieri fino al 05.04.2005, avendo riportato un'invalidità del 100%, riconosciuta dalla CMO, derivata dalla circostanza di essere rimasto ferito nell'attentato del 12 novembre 2003 a Nassirya (IRAQ) durante un'operazione di servizio, nell'ambito della missione internazionale di soccorso e conseguentemente riconosciuto vittima del terrorismo.

Con il D.M. n. 1674/2008 era liquidato all'appellante il trattamento di attività,

ovvero il trattamento pensionistico privilegiato;

con il D.M. n. 46/AT del 23.11.2010 vi era la riliquidazione del trattamento

con equiparazione al grado di appartenenza;

con il D.M. n. 40 del 02.04.2012, a seguito di apposita domanda di richiesta

della pensione privilegiata di 1° cat. gli veniva liquidata altresì l'indennità

speciale di cui alla L. 559/54.;

con il D.M. n. 16/AT dell'1.03.2013 veniva riliquidato il cd. trattamento di

attività con decorrenza 01.01.2008 nel grado di appartenenza (Brigadiere

Capo) e concesso l'assegno integrativo di 1° ctg..

In primo grado il sig. xxx aveva impugnato i DM 1674 dell'11.11.2008,

D.M. 46 del 23.12.2010, DM 40 del 02.04.2012 e DM 16/AT dell'1.07.2013

relativi alla posizione 13312 iscrizione n. 16086215, contenenti la

liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato a favore del Brigadiere

Capo in congedo xxx con esclusione dei benefici di cui alla L

177/76 (aumento del 18% della base pensionabile) e della L. 232/90 (aumento

di 6 scatti), nella sola parte in cui viene erroneamente determinato il cd

trattamento di attività privo dei detti benefici.

Risulta che tali benefici non siano stati riconosciuti, avendo l'appellante un

trattamento pensionistico a seguito di collocamento in congedo assoluto quale

“vittima del terrorismo”.

Il giudice di primo grado negava il diritto al loro riconoscimento sul

presupposto che la disciplina ex l. 206/2004 delinei un sistema diverso da

quello ordinario, nel senso che quello realizzato da tali disposizioni sia un

sistema di definizione del trattamento di quiescenza applicabile a peculiari

fattispecie del tutto *“autonomo e completo”*, con ciò intendendo significare

che si tratti di un regime pensionistico *“chiuso”*, non suscettibile di subire

commistioni con istituti o norme tratte dai regimi ordinari.

Con il primo motivo di ricorso l'appellante censurava tale decisione, sul

presupposto che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere speciale

il regime previsto dalla suddetta legge, perché tale impostazione non terrebbe

conto della *ratio* della legge, che sarebbe quella di estendere alle vittime del

terrorismo alcune delle norme applicate a favore degli ex combattenti e dei

dipendenti militari soprattutto con riferimento al trattamento di pensione

privilegiata e benefici fiscali.

Inoltre, la legge n. 206/2004, nel prevedere i benefici spettanti alle Vittime del

terrorismo, non escluderebbe l'applicazione del complesso delle disposizioni

normative preesistenti ma ne amplierebbe la portata.

Le deduzioni dell'appellante non sono però condivisibili e il motivo d'appello

proposto si ritiene infondato.

La determinazione della pensione viene così regolata dalla l. 206/2004:

- art. 4, comma 2, (anche nel testo in vigore fino al 2014 e rimasto poi

inalterato anche a seguito di modifica del comma), prevede che *“A tutti*

coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per

cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi

di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in

misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente

diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2”;

- art. 2, comma 1, (nel testo in vigore al 2008) stabilisce che *“Ai fini della*

liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro

trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento.”;

- art. 3, comma 1, “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”.

Emerge da tali norme che si è delineato un sistema per il calcolo del trattamento pensionistico, che è commisurato all'ultima retribuzione, con un aumento del 7,5% e un aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva.

Se la pensione deve essere così calcolata ed individuata, appare chiaro che non può farsi ricorso alle regole di determinazione e quantificazione della pensione previste da altre norme.

L'art. 53 del DPR 1092/1973 è una norma che individua la base pensionabile ai fini della determinazione del trattamento pensionistico del personale militare. Conseguentemente, la pensione si calcola o con il sistema delineato dalla l. 206/2004 oppure con il sistema delineato dal DPR 1092/1973, a

seconda dei presupposti sussistenti, ma non possono prendersi criteri stabiliti da una legge e criteri stabiliti dal DPR dando vita un sistema di calcolo “diverso” e non contemplato dalle norme.

Osserva la giurisprudenza della Corte di Cassazione che «Corretta è l'interpretazione della L. n. 204 del 2006, art. 4, comma 2 bis posta a base della sentenza impugnata, secondo cui una volta determinato per legge l'importo della pensione - in misura pari all'ultima retribuzione integralmente maturata, aumentata del 7,5% - non possono ulteriormente applicarsi i criteri generali di liquidazione della pensione.

13. Il regime speciale è infatti un regime esaustivo, dal quale si ricava un importo preciso della pensione; fino al (OMISSIS), invece, era previsto un semplice aumento della base pensionabile, per determinare la quale dovevano applicarsi i criteri ordinari. Del resto il sistema introdotto, che garantisce un trattamento pensionistico superiore all'ultima retribuzione percepita e costantemente adeguato all'importo delle retribuzioni del personale in servizio (L. n. 206 del 2004, ex art. 7), appare coerente alla ratio di tutela delle vittime del terrorismo indipendentemente dall'integrazione con la ben più limitata rivalutazione riconosciuta nel regime generale» (Cass. sez. lavoro, n. 11342/2021).

Appare evidente l'alternatività dei due sistemi quello della pensione c.d. “normale” e quello di cui alla l. 206/2004.

A tal riguardo, la giurisprudenza di questa Corte afferma che «La pensione “normale”, come evidenziato dallo stesso appellante, deve intendersi quale “complesso di tutti gli emolumenti retributivi che devono essere computati nel trattamento pensionistico” (così Sez. II sentenza n. 329/2015) ma, proprio in

forza di tale principio, in esso non possono essere ricompresi benefici ulteriori che rinvergono nella specialità della disciplina la loro ragion d'essere.

La pensione di cui all'art. 4 comma 2 bis l. n. 206/2004, infatti, lungi dal configurarsi come "normale" nel senso di "ordinaria" presenta spiccati elementi derogatori e di sostanziale "privilegio".

L'aumento della retribuzione pensionabile, ivi disciplinato, non rappresenta affatto il corrispettivo di prestazioni lavorative erogate, in quanto il militare, riconosciuto vittima di atti terroristici, come nella fattispecie, ha già optato per la permanenza in servizio, fino al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, in luogo del pensionamento immediato. Il beneficio in esame costituisce, di conseguenza, un aumento retributivo per mera "fictio juris", con evidente scopo "compensativo" della ridotta capacità lavorativa, e giammai potrà essere considerato un "emolumento" ai fini della pensione privilegiata.

Di qui l'alternatività tra i due trattamenti, ben posta in evidenza dalla sentenza impugnata, e l'infondatezza del gravame» (Sez. II Appello, n. 543/2018).

Anche se trattasi di fattispecie diversa, si condividono i principi sopra espressi sui due sistemi, visti in un rapporto di alternatività.

2. Quanto appena affermato porta a concludere anche per l'infondatezza del secondo e del terzo motivo d'appello.

Con il secondo motivo si censurava la sentenza di primo grado perché non aveva riconosciuto l'applicazione dell'art. 6 bis l. 387. L'appellante richiamava a tal fine la norma, estesa al personale delle forze armate (art. 1, comma 15 bis, l. 468/19987 e art. 2 l. 232/1990), secondo la quale il beneficio

dei sei scatti stipendiali si aggiunge a qualsiasi altro beneficio spettante.

Tale previsione sarebbe quindi chiara.

Peraltro, prosegue l'appellante, affermando che l'attribuzione dei 6 scatti, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, può avvenire solo in presenza di una cessazione del servizio dovuta a: - raggiungimento del limite di età; - permanente inabilità al servizio, - decesso.

Ed il suo caso sarebbe ascrivibile ad una permanente inabilità al servizio.

Il giudice di primo grado non avrebbe considerato che detto beneficio inizialmente il Comando Generale dell'Arma, con proprio atto dispositivo n. 2521/DS del 31.01.2008, aveva previsto fra le voci atte a determinare la base pensionabile quella dei sei scatti, il Ministero della Difesa aveva poi proceduto ad eliminare tale voce, con una argomentazione del tutto priva di pregio.

Inoltre, l'appellante richiamava la circolare n. 155 del 25.10.2017, sui criteri di adeguamento, a dimostrazione del fatto che il riferimento al trattamento di attività è da intendersi trattamento pensionistico.

Pertanto, il beneficio dei 6 scatti di cui all'art. 6 bis della L. 387/87, come modificato ed integrato alla legge n. 232/1990 dovrebbe essere riconosciuto in favore dell'appellante sin dall'11.11.2008, ovvero dalla data di emissione del DM 1674, con il quale gli era concesso quello che viene chiamato trattamento di attività ma che sarebbe a tutti gli effetti un trattamento pensionistico.

Ciò posto, non si condividono le argomentazioni dell'appellante.

L'art. 1, comma 15, del d.l. 379/1987, convertito con l. 387/1987, che ha esteso alle forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, prevede che:

« Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri

e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato.

Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212».

Tale norma, che riproduce l'art. 6 *bis* del d.l. 387/1987 nell'interpretazione data dall'art. 20 l. 232/1990, è inserita in un decreto-legge sulle Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

Anche il suddetto art. 6 *bis*, per la Polizia di Stato, è inserito in un d.l. sull'accordo contrattuale triennale relativo al personale della P.S.

Ne consegue che il beneficio viene inserito nell'ambito del trattamento pensionistico dei militari e delle forze dell'ordine e, quindi, la previsione secondo la quale è *“in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”*, riguarda appunto il sistema *“ordinario”* di pensione in relazione a tali

categorie. In tale sistema ordinario si aggiunge a quanto spettante ad altro titolo.

Ciò posto, alla luce di quanto spiegato in ordine al motivo precedente, la legge n. 206/2004 ha delineato un sistema di calcolo alternativo rispetto a quello delineato per il personale militare. Mentre la norma, che prevede l'aumento dei sei scatti stipendiali, stabilisce un beneficio che riguarda il regime ordinario di calcolo della pensione.

Come già visto, secondo la giurisprudenza il sistema delineato per le vittime del terrorismo è un sistema esaustivo e la pensione prevista dall'art. 4 comma 2 bis l. n. 206/2004 presenta spiccati elementi derogatori e di sostanziale "privilegio". Ne consegue che il beneficio invocato non può aggiungersi a quanto spettante secondo detto ultimo sistema.

Nessun rilievo peraltro assume il fatto che inizialmente era stato attribuito il beneficio da parte del Ministero della difesa, che provvedeva a revocarlo.

Allo stesso modo, per quanto già illustrato, soprattutto nel motivo precedente deve ritenersi infondato anche il terzo motivo di appello.

Con esso l'appellante censurava la mancata applicazione dell'aumento del 18% della base pensionabile.

Secondo l'appellante tale beneficio avrebbe natura pensionistica, diretto a stabilire la misura dell'aumento della base pensionabile del personale militare in quiescenza, e il cd. trattamento di attività a lui riconosciuto, in quanto vittima del terrorismo, a prescindere dal *nomen iuris* impropriamente utilizzato, avrebbe natura pensionistica in quanto presuppone la cessazione dell'attività lavorativa ed ha funzione in parte previdenziale ed in parte assicurativa.

Tuttavia, il punto non è considerare il trattamento dell'appellante come pensionistico.

Infatti, come già detto l'art. 53 del DPR 1092/1973, modificato dall'art. 16 della legge n. 177/1976, stabilisce la modalità di calcolo della pensione del personale militare e l'aumento del 18% della base pensionabile è uno dei parametri inseriti in questa modalità di calcolo.

Non può estrapolarsi tale parametro ed utilizzarlo per il calcolo della pensione previsto dalla l. 206/2004, che ha altri parametri.

3. Il quarto motivo d'appello è infondato.

L'appellante censurava la sentenza di primo grado per illogicità della motivazione. Lo stesso affermava che il mancato computo dei benefici nella base pensionabile comporterebbe un'evidente disparità di trattamento tra chi può raggiungere l'età pensionabile, svolgendo il proprio servizio in favore dello Stato oppure chi per causa di servizio diviene permanentemente inabile al lavoro, e chi invece non può continuare a servire lo Stato perché vittima di un attentato.

Il giudice di primo grado prendeva posizione sulla disparità di trattamento fra l'appellante, posto subito in congedo, e altro militare, ferito nel medesimo attentato, riconosciuto vittima del terrorismo, che avendo una percentuale di invalidità pari al 61% non era collocato in congedo ma proseguiva il servizio.

A tal riguardo l'appellante aveva depositato la documentazione attestante il godimento da parte del suddetto militare dei benefici invocati (aumento 18% base pensionabile e sei scatti stipendiali). Orbene, in considerazione di quanto già rilevato nei punti precedenti la sentenza non appare viziata da illogica motivazione.

La stessa appare congruamente motivata per quanto già rilevato nei punti precedenti e appare motivata anche alla valutazione del caso di altro militare vittima di terrorismo.

Infatti, il giudice chiariva che, anche ove fosse accaduto quanto sopra in ordine alla posizione di altro militare, questo non poteva valere a dimostrare la spettanza dei benefici alla generalità dei soggetti destinatari delle norme e, poi, dava conto della documentazione prodotta in primo grado in allegato al ricorso e relativa ad altra posizione pensionistica.

4. In conclusione l'appello è da respingere.

5. Si compensano le spese, considerata la peculiarità della materia e la complessità della normativa.

Nulla per le spese di giustizia, data la gratuità del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza centrale d'appello, così decide:

- respinge l'appello;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 12 giugno 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Tammaro Maiello

(firma digitale)

(firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell’art. 52, del d.lgs. 196/2003,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3, di
detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

(Dott. Tammaro Maiello)

“F.to digitalmente”

Depositata in Segreteria il 17/06/2024

Il Dirigente

“F.to digitalmente”

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell’art. 52, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità
e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 17/06/2024

Il Dirigente

“F.to digitalmente”